Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende Ortofrutticole ed agrumarie

Commissione sindacale - Interpretazione autentica

Il 4 luglio 2012, in Roma presso la sede di Associazione Imprese Ortofrutticole - Fruitimprese - Via Sabotino, 46 Roma

tra:

- l'Associazione Imprese Ortofrutticole – Fruitimprese;

e

- la FISASCAT CISL;

- la UILTUCS UIL.

premesso che

è stato posto a questa Commissione dall'azienda Mazzoni SpA di Tresigallo (FE) il seguente quesito:

L'Azienda scrivente applica, in materia di modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto degli operai stagionali, l'aliquota del 6,89% su tutti gli elementi della paga contrattuale conglobata comprensiva, pertanto, anche di tutte le somme che compongono l'indennità pari al 34,45% e all'atto del pagamento della retribuzione oraria,

si chiede

l'interpretazione autentica della frase di cui alla lettera c) dell'art. 72 C.C.N.L. per i dipendenti da aziende ortofrutticole e agrumarie, che recita "con esclusione di quanto previsto dal successivo art. 96 da erogarsi a fine rapporto di lavoro" e precisamente se tale frase vada intesa nel senso che le somme escluse dalla base di calcolo del TFR come l'indennità sostitutiva di preavviso e le ferie non godute debbano successivamente essere erogate a fine rapporto di lavoro.

La Commissione, dopo breve discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

Le clausole del C.C.N.L., contratto post corporativo di diritto comune, devono essere interpretate secondo i principi fissati dal codice civile (artt. 1362 e successivi c.c.).

In ragione di ciò l'interpretazione di una clausola di un contratto collettivo non può operarsi compiendo un esame parziale della stessa e tralasciando l'esame delle altre clausole con cui essa si integra e vicendevolmente si completa.

Nel caso in essere l'indennità sostitutiva di preavviso e le ferie non godute sono ricomprese nella percentuale del 34,45% secondo quanto stabilito dalla lettera b) dell'art. 2 "retribuzione personale a tempo determinato". La lettera c) del medesimo articolo e l'art. 96 del Contratto disciplinano le modalità di computo del TFR. È di immediata evidenza che la locuzione "da erogarsi a fine rapporto" è riferita al TFR.

Le indennità richiamate dall'art. 96 ed escluse dalla base di calcolo del TFR sono, infatti, corrisposte con il terzo elemento (34,45%).

Si rileva, in ogni caso, che la clausola in questione è stata pacificamente interpretata, nel senso espresso da questa Commissione, da oltre quaranta anni e riprodotta tal quale in successivi accordi collettivi.

Per tale ordine di motivi, non può trovare accoglimento l'interpretazione riferita dall'Impresa richiedente.